
CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI
VAGANTI E RANDAGI**

(L. 281/1991, L.R. 33/2009, R.R.13 aprile 2017, n. 2, art. 30 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267)

TRA I COMUNI O UNIONI DI COMUNI DI:

1. Comune di Cremona
2. Comune di Acquanegra Cremonese
3. Comune di Pieve d'Olmi
4. Comune di Gerre de' Caprioli;
5. Comune di Cappella Cantone
6. Comune di Cicognolo
7. Comune di Sesto ed Uniti
8. Comune di Crotta d'Adda
9. Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
10. Comune di Bordolano
11. Comune di Spinadesco
12. Unione di Comuni Lombarda "Terra di Cascine" tra i Comuni di Castelveverde e Pozzaglio ed Uniti;
13. Unione di Comuni Lombarda "Unione del Delmona" tra Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona;
14. Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria tra i Comuni di Corte de' Frati, Olmeneta e Grontardo Scandolara Ripa d'Oglio);
15. Stagno Lombardo

(di seguito "**Enti sottoscrittori**" anche denominati, congiuntamente, "**le Parti**").

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge regionale 33/2009, art. 107 compete ai Comuni il servizio di ricovero degli animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà di demandare tale attività, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali;
- risulta indispensabile garantire il mantenimento dei cani dopo il sequestro sanitario di competenza dell'ATS Val Padana, così come stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 320/54, dalla Legge 281/91, dalla L.R. 33/2009 e dalle successive modifiche ed integrazioni in materia;
- i Comuni o Unioni di Comuni devono quindi disporre delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune;

CONSIDERATO CHE:

- è in vigore la Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 66/2022 che regola i rapporti con gli Enti sopra-elencati, non dotati di strutture di questo tipo, che hanno richiesto di poter fruire del canile di Cremona per la gestione del servizio di custodia e cura dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio di competenza;
- la normativa vigente, in particolare la legge Regionale n. 33/2009 ed il Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2, dà indicazioni in merito alle modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero degli animali di affezione, con particolare riferimento all'art. 13, comma 2 e 3;
- il Comune di Cremona intende affidare la gestione del servizio di canile rifugio mediante gara pubblica a soggetti che, all'atto dell'affidamento ed a qualsiasi titolo, siano titolari di un'apposita struttura, localizzata in ambito territoriale, adeguata ed autorizzata ai sensi del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2;

- il Comune di Cremona sta predisponendo la documentazione di gara ed il relativo capitolato prestazionale per l'affidamento del servizio di canile rifugio per un biennio;
- al fine di svolgere il servizio in oggetto secondo le modalità ormai consolidate - che hanno consentito, attraverso la gestione del medesimo presso una struttura condivisa tra più Comuni, la razionalizzazione di un servizio di pubblica utilità a garanzia della tutela del benessere degli animali e dell'incolumità dei cittadini e del contenimento del fenomeno del randagismo - si rileva l'opportunità di confermare l'individuazione di un ambito di affidamento che consenta la minimizzazione dei costi totali del servizio e l'economicità a livello di affidamento ;
- nell'ambito della buona collaborazione tra i Comuni, considerato il consolidato e buon esito della Convenzione già in essere, si ritiene pertanto opportuno rinnovare il rapporto per lo svolgimento del servizio;

**tutto ciò premesso e considerato
fra le Parti si conviene e stipula quanto segue:**

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Con il presente atto convenzionale gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata le attività relative all'organizzazione e gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza ai sensi della legge regionale 33/2009, secondo le modalità che saranno definite nell'ambito della procedura di affidamento a cura del Comune di Cremona, ai sensi del successivo articolo 2.
3. La gestione associata, qui costituita, persegue l'obiettivo di contenere e ridurre la spesa, assicurando una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di garantire le disposizioni di legge e la tutela del benessere animale;
4. Il Comune di Cremona è individuato come Comune capofila sia per lo svolgimento della procedura di gara aperta sia per l'organizzazione e la gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi rinvenuti sui territori dei Comuni sottoscrittori;

Articolo 2
(Individuazione e competenze del Comune capofila)

1. Con la Convenzione, gli Enti sottoscrittori attribuiscono al Comune di Cremona, che accetta, la delega inerente l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza dei singoli Comuni o Unioni di Comuni e di gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.
2. Il Comune di Cremona, in virtù della presente convenzione, sostituisce gli Enti sottoscrittori, ed è pertanto delegato nella scelta e nell'attuazione delle procedure per l'affidamento del servizio ed ha la rappresentanza verso terzi ai fini di quanto previsto nella presente convenzione.
3. Per gli scopi di cui al presente articolo, il Comune di Cremona si farà carico di acquisire dagli Enti sottoscrittori ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad esso conferito.
4. Il Comune di Cremona ha la disponibilità del canile sanitario, sito in Via del Casello 1 a Cremona, che è stato concesso ad ATS Val Padana in comodato d'uso gratuito, secondo le disposizioni della normativa regionale vigente, e che sarà messo a disposizione di tutti i Comuni convenzionati in base al presente atto.

Articolo 3
(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento del servizio è individuato nell'intero territorio degli Enti che hanno sottoscritto la presente Convenzione.
2. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune capofila per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune o dell'Unione di Comuni e la trasmissione di tutte le informazioni utili per l'esercizio della funzione delegata.

Articolo 4
(Costi)

Con la Convenzione gli Enti sottoscrittori riconoscono al Comune di Cremona un corrispettivo – per ogni anno di durata della convenzione - calcolato applicando l'onere di € 1,30 (IVA inclusa) per abitante, per il numero totale di abitanti presenti in ogni singolo Comune o Unione di Comuni, come da rilevamento al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Tale corrispettivo, che garantisce agli Enti sottoscrittori l'erogazione del servizio di canile rifugio e canile sanitario, dovrà essere versato al Comune di Cremona entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, a partire dall'anno di assegnazione del servizio.

Articolo 5
(Durata)

La Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, fatti salvi gli obblighi assunti con la precedente Convenzione richiamata nelle considerazioni del presente atto, ed avrà durata di un biennio.

Articolo 6
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

La facoltà di recesso è ammessa solo per comprovate e motivate necessità o situazioni imprevedibili e contingenti valutate d'intesa con il Comune di Cremona. Il tal caso dovrà essere data comunicazione da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cremona, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Ove il recesso comporti una diminuzione di entrata o maggiori spese per gli enti convenzionati, il recedente è obbligato a rimborsare la maggior spesa o la diminuzione di entrata.

Nel caso di mancato pagamento, il servizio verrà sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione del versamento, fermo restando gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 7
(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma che precede, la questione verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità, previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.
2. Nessuna rinuncia di una delle Parti a diritti o facoltà previsti nella Convenzione sarà efficace prima della sua comunicazione scritta alle altre Parti; tale rinuncia si intenderà efficace solo per lo specifico fine per il quale essa è stata espressa.
3. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata del Comune di Cremona.
5. Restano ferme le competenze dei Sindaci, quali autorità sanitarie locali, ai sensi della L.R. 33/2009.

Articolo 9

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento a:

- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità”;
- D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
- Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2;
- Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
- Legge 20.07.2004 n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- art. 30 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
- Disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso.

Cremona,

Per il:

1. Comune di Cremona
2. Comune di Acquanegra Cremonese
3. Comune di Pieve d'Olmi
4. Comune di Gerre de' Caprioli;
5. Comune di Cappella Cantone
6. Comune di Cicognolo
7. Comune di Sesto ed Uniti
8. Comune di Crotta d'Adda
9. Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
10. Comune di Bordolano
11. Comune di Spinadesco
12. Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti;
13. Unione di Comuni Lombarda “Unione del Delmona” tra Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona;
14. Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria tra i Comuni di Corte de' Frati, Olmeneta e Grontardo, Scandolara Ripa d'Oglio);
15. Stagno Lombardo